



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 7176/211 DEL 20.04.2021

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 15

Servizi silvo climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

SOTTOMISURA 15.1

Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Tipo di intervento 15.1.1

“Pagamenti per impegni silvo-ambientali”

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

3° Bando

Annualità 2021



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

Sommario

1.	DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA SOTTOMISURA	3
2.	PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.....	3
3.	PERIODO DI IMPEGNO	4
4.	TIPO DI SOSTEGNO E MASSIMALI DI AIUTO	4
5.	CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE	4
5.1.	Localizzazione	4
5.2.	Beneficiari	4
5.3.	Condizioni generali di ammissibilità	5
5.4.	Esclusioni specifiche	5
6.	TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	5
7.	DURATA DEGLI IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	7
8.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI.....	7
8.1.	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	7
8.2.	Tipologia di domande.....	7
8.3.	Compilazione e presentazione delle domande	8
8.4.	Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni.....	9
8.6.	Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	9
8.7.	Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)	9
8.8.	Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale).....	10
8.9.	Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014	11
8.10.	Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno	12
9.	RICEZIONE, PROTOCOLLAZIONE E PRESA IN CARICO DELLE DOMANDE	12
10.	CONTROLLO DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE.....	13
11.	ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE	13
12.	PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO	14
13.	CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' ED ISTRUTTORIA DELLA SCHEDA PROGETTO PER DOMANDE FINANZIABILI.....	15
14.	ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI	16
15.	LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO.....	16
16.	CONTROLLI	16

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

annualità 2021 - è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 15 del PSR 2014/2020, pari €. 4.200.000,00 di cui quota FEASR €. 2.016.000,00, quota Stato €. 1.528.800,00, quota Regione €. 655.200,00, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande della Misura 225 del PSR 2007/2013, di tutte le domande del 1° bando della Misura 15 - annualità 2016 - ritenute ammissibili e di tutte le domande del 2° bando della Misura 15 - annualità 2020 -, incrementate dagli stanziamenti che saranno assegnati per l'annualità 2021 nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020.

3. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno della Misura ha durata di 5 anni e va dal 15/05/2021 fino al 14/05/2026.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al paragrafo 7 "Tipologie di intervento e impegni dei beneficiari".

4. TIPO DI SOSTEGNO E MASSIMALI DI AIUTO

E' corrisposto un pagamento a superficie sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie forestale sotto impegno pari a €. 200,00.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regime di aiuto in esenzione SA.49931 (2017/XA), registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto I-9849.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

5.1. Localizzazione

Possono beneficiare del pagamento del premio esclusivamente le superfici forestali classificate a "bosco¹" ricadenti sul territorio regionale della Sardegna;

Possono beneficiare del pagamento del premio esclusivamente le superfici forestali produttive ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctona a conifera, con una superficie minima di 10 ettari - Intervento 1;

Possono beneficiare del pagamento del premio le superfici forestali a ceduo mediterraneo con una superficie minima di 20 ettari - Intervento 2.

5.2. Beneficiari

Beneficiari del sostegno pubblico sono:

- Privati singoli o associati, titolari di superfici forestali.
- Comuni singoli o associati, titolari di superfici forestali.

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 - 2020 approvato in Conferenza Stato

¹ Ai sensi dell'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente Programma di Sviluppo Rurale individuata in quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs 227/2001 e dal successivo D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

Regione il 27/11/2014, con il quale si intende il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

5.3. Condizioni generali di ammissibilità

1. Il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici richieste a premio per una durata pari ad almeno 5 anni.
2. sono eleggibili al pagamento del premio esclusivamente le superfici classificate a "bosco" e con tale dicitura codificate a sul fascicolo aziendale intestato al richiedente; il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica delle superfici richieste a premio per l'intera durata del periodo di impegno.

Per superfici forestali superiori a 100 ettari accorpati, le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o da uno strumento equivalente² vigente, come definito dalla DGR N. 30/30 DEL 20.6.2017 - Linee Guida per la redazione dei Piani Forestali Particolareggiati (PFP), di cui alla L.R. n. 8/2016, art. 9. Nel calcolo di tali superfici dovranno essere ricomprese, oltre a quelle richieste a premio, tutte le superfici adiacenti codificate a bosco nel fascicolo aziendale intestato al richiedente.

5.4. Esclusioni specifiche

Per l'intervento 1 sono escluse le superfici investite a *Pinus pinea* (pino domestico), *Pinus pinaster* (pino marittimo) e *Pinus halepensis* (pino d'aleppo).

Per l'intervento 2 sono escluse le formazioni a latifoglia della specie *eucalyptus*.

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 21, del 1° e 2° bando della Misura 15 del PSR 2014/2020.

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPEGNI DEI BENEFICIARI

La durata degli impegni per gli interventi previsti è stabilita in cinque anni.

Impegni per tipologia d'intervento

Intervento 1 - Gestione silvo-ambientale dei sistemi forestali ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera.

L'ambito applicativo dell'intervento 1 è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di specie alloctona conifera. Il contesto forestale di riferimento è quello rappresentato dai numerosi rimboschimenti "affermati", realizzati in Sardegna con tali specie a partire dalla metà del secolo scorso. I rimboschimenti realizzati hanno visto l'impiego diffuso di specie non autoctone per l'ambito



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

regionale sardo.

Tipologie d'intervento: Interventi diversamente modulati secondo le condizioni dei soprassuoli, finalizzati ad attivare processi di rinaturalizzazione a carico di sistemi ad alto grado di artificialità.

Gli interventi selvicolturali devono essere realizzati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, evitando una repentina scopertura del suolo. La realizzazione di interventi modulati in maniera cauta, continua e capillare, se da un lato diminuisce la redditività degli stessi da un punto di vista economico-finanziario, dall'altro contribuisce al miglioramento della complessità dei sistemi forestali mitigandone l'impatto.

Gli impegni selvicolturali dei beneficiari previsti dall'intervento 1 sono:

tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari e/o a buche con un ambito di limitazione dal 20% al 30% degli esemplari, per l'intero periodo di impegno (questo vuol dire che possiamo asportare massimo il 30% e minimo il 20% della massa totale presente, nell'arco dei 5 anni d'impegno), eventualmente attorno a nuclei preesistenti di rinnovazione naturale, attraverso:

- operazioni di taglio che, rispetto alle forme di utilizzazione ordinaria, dovranno essere di minore intensità e a carattere strettamente selettivo e/o modulare ed essere preferibilmente localizzati attorno a eventuali nuclei di rinnovazione naturale di specie autoctone presenti all'interno dell'impianto, in modo da potenziare eventuali presenze di innesco del processo di rinaturalizzazione;
- nel caso di assenza di nuclei spontanei di vegetazione autoctona, tagli pianificati per moduli spaziali localizzati, ovvero l'apertura di aree ben definite (o buche) mediante "tagli a buche". In questo modo si creano, all'interno dell'impianto artificiale iniziale, radure ben definite che ospiteranno il reinserimento (spontaneo o supportato) delle specie autoctone. Si tratta quindi di una modalità di pianificazione dei tagli di utilizzazione molto lontana dall'approccio ordinario dei tagli sistematici distribuiti uniformemente sull'intero compendio forestale.

Intervento 2 - Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo.

L'ambito applicativo dell'intervento è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di latifolia autoctona governata a ceduo, tra cui in particolare le specie quercine del tipico bosco sardo a leccio e roverella.

Gli impegni silvocolturali dei beneficiari previsti dall'intervento 2 sono:

realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle ordinarie ("prese") e tra loro non contigui con l'effetto della creazione di un sistema forestale strutturalmente diversificato per gruppi al fine di conseguire una struttura complessiva disetaneiforme (struttura disetanea a gruppi);

"rilascio", all'atto delle utilizzazioni, di matricine di eventuali specie sporadiche presenti, soprattutto in aree di particolare interesse conservazionistico o di fragilità idrogeologica.

Nello specifico sono ammissibili gli interventi di utilizzazione ricadenti in complessi forestali della

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

dimensione minima di 20 ettari, tenendo conto del fatto che la diversificazione strutturale assume un rilevante effetto sulla qualità del paesaggio e assicura maggiore funzionalità se perseguita a livello di complesso forestale di dimensioni minime significative. I tagli saranno da effettuarsi su “prese” della dimensione massima di 5 ettari, in dipendenza dalle particolari condizioni geomorfologiche e litologiche.

La superficie boscata direttamente soggetta agli interventi (superficie somma delle “prese”) durante l'intero periodo di programmazione del PSR è stabilita dal 20% al 30% della superficie dell'intero complesso forestale oggetto d'impegno.

7. DURATA DEGLI IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento del sostegno deve assumere e rispettare per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni, gli impegni specificati per azione/intervento nel paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 34 (servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del medesimo regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dallo stesso articolo, al di là del quale devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 34 del reg. (UE) 1305/2013 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo .

In caso di non accettazione dell'adeguamento degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art. 48 del reg. (UE) 1305/2013, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

8.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I titolari di superfici forestali che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021.

8.2. Tipologia di domande

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Anche per l'annualità 2021 è prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>. Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

1. domanda iniziale di sostegno/pagamento;
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale);
5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

8.3. Compilazione e presentazione delle domande

Come previsto nelle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4, del 05.03.2021, per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande di pagamento deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con il relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it. In tale documento è riportata anche la PEC e l'indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa della domanda che viene sottoscritta con firma autografa dal richiedente e successivamente rilasciata in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA).

L'originale della domanda, in formato cartaceo, recante la firma autografa del richiedente, dovrà essere

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

conservata presso gli archivi del CAA mandatario.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN dall'OP ARGEA.

Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato A reso disponibile contestualmente all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento e comunicato con apposito avviso.

Nell'Allegato A – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande che integrano quelle impartite dall'OP ARGEA.

Nell'allegato B – Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa destinazione/uso/qualità ove previsto, l'intervento a premio a cui questa può essere associata.

8.4. Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.

8.5. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **17 maggio 2021**.

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il **17 maggio 2021 (presentazione tardiva della domanda)** comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 17 maggio 2021. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

8.6. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro il **31 maggio 2021**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva della domanda iniziale di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate dopo l'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

8.7. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, *“una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto”*.

Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

Come disposto dall'OP ARGEA ai paragrafi 7 e 7.1 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021, il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it.

8.8. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dall'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it.

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

8.9. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alle predette Istruzioni Operative, disponibili anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono essere comunicati, come stabilito dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo; le comunicazioni inviate dopo tale termine sono irricevibili.

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni impartite con le Istruzioni Operative n. 32 sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____

trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 15 SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA - SOTTOMISURA 15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - Tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali" – 3° bando Annualità 2021". Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

8.10. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno

In attuazione dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente.

Per comunicare la cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3. Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale o parziale dell'azienda è la seguente: copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda.

La cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro negli impegni deve essere comunicata all'autorità competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda. Per data di cessione si intende la data registrazione del titolo di conduzione delle superfici. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione.

9. RICEZIONE, PROTOCOLLAZIONE E PRESA IN CARICO DELLE DOMANDE

ARGEA è responsabile della ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande.

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

Il competente Dirigente di ARGEA individua i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande di sostegno che provvedono, per ciascuna domanda, alla compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo e del rapporto istruttorio.

10. CONTROLLO DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

ARGEA procede al controllo amministrativo che comporta la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande.

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 artt. 28 e 29, i controlli amministrativi devono essere effettuati sul 100% delle domande di sostegno e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi. La verifica riguarderà l'effettiva finanziabilità della domanda di sostegno attraverso i controlli incrociati nell'ambito del SIGC e i controlli tecnico-amministrativi del rispetto dei requisiti.

Controllo di ricevibilità

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema (allegato 1) contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARGEA).

Controllo di ammissibilità e selezione delle domande

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità.

In questa fase l'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda.

Sulla base dei dati dichiarati in domanda, ARGEA provvederà:

- alla verifica dei singoli criteri applicabili a quella specifica domanda;
- alla verifica della superficie minima per poter aderire alla misura.

11. ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

Verificata la ricevibilità delle domande, per ciascun intervento, ARGEA provvederà a pubblicare l'elenco delle domande presentate, suddiviso in due sezioni:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

- 1) domande ammissibili;
- 2) domande non ammissibili, con l'indicazione della motivazione.

Per ciascun richiedente l'elenco indicherà:

- identificativo della domanda (barcode);
- Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente;
- importo del sostegno richiesto e importo del sostegno richiesto concedibile, per le domande ammissibili. Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione all'apposito albo pretorio dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo all'ammissione o all'esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di rigetto delle domande non ammissibili.

12. PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO

Entro il 31 luglio 2021 i richiedenti dovranno trasmettere, al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna all'indirizzo pec: arcea@pec.agenziaarcea.it, la scheda progetto unitamente ad una copia della domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal sistema SIAN, indicando nell'oggetto: "P.S.R. 2014/2020 - Misura 15 - Sottomisura 15.1 – Tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali" - 3° Bando - 1^a annualità 2021" ; la scheda progetto deve essere composta dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa di seguito indicata:

1. relazione generale e tecnica contenente la descrizione fisico ambientale dell'area forestale, l'individuazione degli istituti di tutela e altri vincoli esistenti e la definizione degli obiettivi gestionali e delle scelte tecniche degli interventi proposti; compartimentazione dell'area forestale in unità (particella – sottoparticella o comparto colturale – unità colturale). Per ogni unità di compartimentazione dovrà essere eseguita una descrizione dettagliata (a titolo di esempio si allegano le schede di rilievo "Schede DGR 30/30 del 20.06.2017" reperibili al link <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/40126/0/def/ref/DBR3729/>);
2. allegato dendrometrico che raccoglie le principali sintesi dendrometriche ricavate nel corso della fase di analisi della progetto (a titolo di esempio si allegano le schede di rilievo "Schede DGR 30/30 del 20.06.2017" reperibili al link <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/40126/0/def/ref/DBR3729/>).
3. elaborati grafici delle aree di intervento, le aree d'intervento debbono essere riportate in scala adeguata;
4. corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
5. CTR al 10.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

sua presentazione. Non si possono modificare in aumento le superfici richieste a premio.

14. ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI

A conclusione dell'istruttoria delle domande presentate, per ciascun intervento, ARGEA provvederà a pubblicare l'elenco delle domande, suddiviso in due sezioni:

- 1) domande ammissibili;
- 2) domande non ammissibili, con l'indicazione della motivazione. Per ciascun richiedente l'elenco indicherà:
 - identificativo della domanda (barcode);
 - Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente;
 - importo del sostegno richiesto e importo del sostegno concesso, per le domande ammissibili;
 - motivazione dell'esclusione, per le domande non ammissibili.

Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione all'apposito albo pretorio dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo all'ammissione o all' esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di rigetto per le domande non ammissibili.

15. LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Le domande di sostegno/pagamento che risultino ammissibili e finanziabili, possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale che viene inviato all'OP ARGEA, incaricata dell'erogazione dei contributi.

16. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e al Reg.) delegato (UE della commissione 640/2014.

17. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL

dei programmi di sviluppo rurale”.

Per quanto riguarda le disposizioni regionali riguardanti il regime di condizionalità, di attuazione dell'articolo 23 (Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità) del predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, si applica il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DecA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020.”.

Le disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 10.03.2020 sono state emanate con , Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3792/DECA/49 del 22.10.2020.

18. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna, nel rispetto delle disposizioni del presente Bando , svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di tutti gli altri documenti previsti. In qualità di Organismo Pagatore autorizzerà il pagamento degli aiuti.

19. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

in via amministrativa:

- ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo;

ricorso in via giurisdizionale all'autorità competente:

- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisorio.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all’attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l’interessato è escluso dall’aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell’OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” delle Istruzioni operative n. 4 del 5 marzo 2021 “Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2021”.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della Misura potranno essere impartite mediante provvedimenti dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell’Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura). I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall’OP ARGEA.

22. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 65 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e ss.mm. e ii.;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante "Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente "Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 (di seguito PSR 2014/2020) e modificato con Decisione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016, con Decisione C(2017)7434 del 31 ottobre 2017; con Decisione C(2018)6014 del 12 settembre 2018 e con Decisione C(2020)354 final del 20 gennaio 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL

- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;
- Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi. G.U. 30 novembre 2000, n. 280;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" art. 149 lett. c) - Interventi non soggetti ad autorizzazione;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale;
- D.M. 21 gennaio 2010 - Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura pagamenti silvo-ambientali;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali -;
- L.R. 9 febbraio 1994 n. 4 “Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»” BURAS 18 febbraio 1994, n. 6;
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” (PMPF regionali);
- Determinazione n. 4786 del 29.11.2019, del Comandante del C.F.V.A., recante :”Adozione, per la pubblicazione presso i Comuni e la ricezione dei reclami, della proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.05.1926 n. 1126.”;
- L.R. 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna” e ss.mm.ii.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

**ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. DEL**

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2021.